

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO SRL DAGLI ADDEBITI CONTESTATI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 241/1221 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 - NOTA N. 242/1222 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 16.01.2017)

La C.F.A., rigetta l'istanza di rinvio formulata dal fallimento US Latina Calcio Srl. Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, riforma la decisione del T.F.N. di cui al Com. Uff. 46/TFN del 16.1.2017 e irroga alla società deferita la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/17.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. FABRIZIO LUCCHESI (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ AC PISA 1909 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7460/80 PF16-17 GP/GT/AG DEL 19.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65 del 20.3.2017)

La C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabrizio Lucchesi e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €100,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 3 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio